COMUNE DI CHIETI

SERVIZIO POLIZIA LOCALE – TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 249

Ordinanza n. 249/T.V.

Chieti, lì 21.07.2025

IL COMANDANTE

Vista la richiesta della Ditta BEA s.a.s., acquisita al prot. n. 49908 del 21.07.2025, in cui si chiede l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via S. Eligio, in prossimità del civico n. 29, per il giorno 24 luglio prossimo, dalle ore 8,00 alle ore 16,00, al fine di poter effettuare operazioni di trasloco;

Considerato che sarà utilizzato l' autocarro Fiat Tercam tg. FC 404 MM , di portata massima complessiva pari a 35 q.li ed un autoveicolo Toyota tg. BV 173 PE, di portata massima complessiva pari a q.li 24,15, dotato di scala montacarichi;

Considerato che Via S. Eligio ricade nella Zona a Traffico Limitato "A" e che nell'area da occupare sono situati n. 2 stalli di sosta riservati alle sole autovetture, disposti parallelamente alla carreggiata, per cui è necessario istituire il divieto di sosta con rimozione in tale area, al fine di riservarla per il trasloco, nonché autorizzare i veicoli al transito ed alla sosta, per il tempo strettamente necessario;

Ritenuto, pertanto, di dover intervenire per motivi di ordine pubblico nonché per esigenze di carattere tecnico;

Visto l'art. 7 e l'art. 37 c. 1° lett. B) D.Lgs. n° 285 del 30.04.92;

O R D I N A

Per i motivi esposti, al fine di consentire l'esecuzione del trasloco in condizioni di sicurezza;
l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via S. Eligio, nei n. 2 stalli di sosta situati nell'area antistante il civico n. 29, per il giorno 24 luglio 2025, dalle ore 8,00 alle ore 16,00.

Si autorizzano l' autocarro Fiat Tercam tg. FC 404 MM e autoveicolo Toyota tg. BV 173 PE, dotato di scala montacarichi, al transito nella Z.T.L. "A" ed alla sosta in Via S. Eligio, in prossimità del civico n. 29, per il giorno 24 luglio 2025, dalle ore 8,00 alle ore 16,00, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del trasloco.

La Ditta incaricata dovrà provvedere, con propri mezzi e personale, all'installazione della segnaletica mobile prevista per la rimozione dei mezzi, con almeno 48 ore di anticipo, come previsto dal C.d.S. e suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione. Resta inoltre, fin d'ora, responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni a persone, animali o cose.

Si prescrive, inoltre, a carico della Ditta esecutrice dei lavori:

- la recinzione del raggio d'azione del montacarichi, a salvaguardia della pubblica incolumità;
- i veicoli utilizzati non dovranno ostacolare in alcun modo il normale transito veicolare;
- dovrà essere garantito l'utilizzo di tutti gli accessi pedonali che si trovano in prossimità dell'occupazione, con applicazione di tutte le idonee misure di sicurezza previste dalle norme vigenti.

Copia della presente dovrà essere esposta durante l'occupazione.

Gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza.

IL COMANDANTE DELLA P.L.
Ten. Col. Avv. Donatella Di Giovanni